



PROTOCOLLO DI INTESA E VIGILANZA COLLABORATIVA

tra

**l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche <Autorità >), nella persona del Presidente, Avv.
Giuseppe Busia**

e

il Capo di Stato Maggiore della Difesa (di seguito anche <SMD>), Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone

PREMESSO CHE

- l'art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 222, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, emanato con Delibera n. 269 del 20.06.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione;
- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per

- essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma a casi di particolare interesse;
- il richiamato art. 4 al comma 1 indica come di particolare interesse:
 - a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
 - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
 - d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;
 - e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;
 - anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale o, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio può disporre l'accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o anche solo fasi della procedura di gara; l'attività di cui al comma 1 può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d.l. n. 90/2014;
 - l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e dello Stato Maggiore della Difesa sono regolate e previste dal:
 - decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *"Codice dell'ordinamento militare"*;
 - decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante *"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;
 - l'Area Tecnico-operativa del Ministero della Difesa, che trova una compiuta disciplina negli articoli 25 e seguenti del d.lgs. 66/2010, ha compiti di difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree; in tale ambito partecipa a missioni, anche multinazionali, per interventi a supporto della pace. Inoltre è responsabile della predisposizione della pianificazione generale operativa delle F.A. e interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipa agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate. Essa inoltre mantiene rapporti con le autorità militari degli altri Stati, provvede a informare il Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi. Inoltre, provvede a eseguire interventi di tutela ambientale, concorre alle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorre alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità. Il vertice dell'Area Tecnico-operativa è rappresentato dal Capo di SMD, gerarchicamente sovraordinato ai Capi di Stato Maggiore di F.A., al Comando Operativo di vertice Interforze, al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma, e al Segretario Generale della Difesa per le esclusive attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate;
 - l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore della Difesa, per gli aspetti tecnico-amministrativi e per la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e di contenzioso, con determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha un collegamento tecnico con i centri amministrativi di intendenza a supporto dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali;

CONSIDERATO CHE

- in data 21 marzo 2024, il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha formulato una richiesta di attivazione della vigilanza collaborativa;
- l'Autorità, sussistendo i presupposti di cui all'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, e all'art. 4, del vigente Regolamento ANAC in materia di Vigilanza Collaborativa, ritiene opportuno avviare un'attività di vigilanza collaborativa, approvata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 10 luglio 2024,

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Articolo 2 (Finalità)

1. L'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, è finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, per assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3 (Oggetto: Vigilanza sugli appalti di Servizi e Forniture)

1. All'esito della approvazione del piano degli approvvigionamenti da parte dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore della Difesa, lo SMD può individuare un massimo di n. 6 procedure di particolare rilevanza, anche sotto il profilo economico, che sono oggetto di vigilanza collaborativa, di cui:
 - n. 2, nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - n. 2, nel settore del supporto generale;
 - n. 1, nel settore della formazione e addestramento militare;
 - n. 1, nel settore delle attività internazionali.

Tali procedure e le relative indicazioni collaborative sono da considerarsi quali *leading case* per procedure omogenee o similari.

2. L'Autorità avvia l'attività di vigilanza collaborativa con riferimento alle procedure di cui al comma 1, in seguito al ricevimento della documentazione di gara da parte dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore della Difesa.

Articolo 4

(Documenti oggetto di verifica preventiva nell'ambito della vigilanza collaborativa)

1. Forma oggetto di verifica preventiva la seguente documentazione indicativa:
 - decisione di contrarre o provvedimento equivalente;
 - bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
 - disciplinare di gara;
 - capitolato;
 - schema di contratto/convenzione;
 - provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, da trasmettere unitamente agli elenchi dei partecipanti alla gara e degli eventuali subappaltatori e ausiliari;
 - verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - provvedimenti di esclusione;
 - proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
 - contratto o convenzione stipulata;
 - ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.
2. I verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse sono trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.
3. Se espressamente richiesto, formano oggetto di verifica preventiva anche i seguenti atti relativi alla fase di esecuzione dei contratti oggetto di vigilanza preventiva: a) proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela; b) varianti, atti aggiuntivi, accordi bonari, transazioni.
4. L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
 - a. l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore della Difesa trasmette, preventivamente alla loro formale adozione, gli atti, di cui al precedente articolo 4,

all'attenzione dell'Ufficio Vigilanza collaborativa e vigilanze Speciali (UVS), all'indirizzo PEC istituzionale dell'ANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it);

- b. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
 - c. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette allo SMD.
2. In tale ultima ipotesi, l'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore della Difesa:
- a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
 - b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 6

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Lo SMD si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale la seguente clausola: " 1. *Ogni qualvolta sia stata disposta una misura cautelare personale o reale da parte del giudice penale o sia intervenuto rinvio a giudizio per condotte illecite relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto oggetto di vigilanza collaborativa per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. per i seguenti soggetti: i. soggetti indicati all'art. 94, comma 3 e 4, del d.lgs. 36/2023; ii. titolare effettivo come definito ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 231/2007; iii. dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, lo SMD si impegna a:*
- a) *escludere dalla procedura di gara - ove ricorrano i presupposti dell'art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 - o risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, salvo che non ravvisi elementi per formulare specifica motivazione in ordine alla persistenza, in capo all'operatore economico interessato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, del requisito di moralità e affidabilità professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023, dando tempestiva comunicazione dei relativi esiti all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito alla eventuale applicazione delle misure previste dall'art. 32 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge 114 del 2014;*
 - b) *procedere, nel caso in cui sia stata disposta motivatamente l'aggiudicazione oppure la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi della precedente lettera a), alla trattenuta provvisoria dell'utile d'impresa derivante dall'esecuzione del contratto, quantificato presuntivamente nel 10% del relativo corrispettivo, fino all'esito del giudizio penale di primo grado;*
 - c) *promuovere ogni azione utile a una revisione del proprio PTPCT o della corrispondente parte del PIAO, qualora il procedimento penale coinvolga anche propri rappresentanti e/o dipendenti, comunicando tempestivamente all'ANAC, per il tramite del RPCT, le iniziative intraprese e le conseguenti misure organizzative adottate quale ulteriore presidio di prevenzione del rischio corruttivo.*
2. *Nel caso in cui i provvedimenti dell'autorità giudiziaria indicati al comma 1 siano adottati per condotte che riguardino contratti pubblici diversi da quello oggetto di vigilanza collaborativa, lo SMD valuta l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico interessato ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 96, comma 6,*

del d.lgs. 36/2023, ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura di aggiudicazione o della risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità'.

3. L'Autorità, per tutta la vigenza del presente protocollo, si impegna altresì a rendere pareri su specifiche problematiche giuridiche, su specifica richiesta di SMD, che avrà cura di accludere tutta la documentazione utile.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di due anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 8

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente dal Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – tramite le sue articolazioni dipendenti - che si impegna a concedere l'accesso alle suddette note.

Articolo 9

(Prerogative dello SMD e dell'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva delle rispettive stazioni appaltanti, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Articolo 10

(Oneri finanziari)

1. Per l'attuazione del presente Protocollo non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo.

Articolo 11

(Referenti)

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente Protocollo le Parti individuano, nell'ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio e all'esecuzione delle attività:
 - per l'ANAC: il Dirigente dell'Ufficio UVS (e-mail: uvs@anticorruzione.it);
 - per lo SMD: il Gen. B. Sandro Corradi (e-mail: cra.vcugp@smd.difesa.it).

Articolo 12

(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione del presente Protocollo e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
2. Le Parti si danno, altresì, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
3. In particolare, i loghi dell'Autorità e dello SMD potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell'ambito della collaborazione oggetto del presente Protocollo; mentre, l'utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente al presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 13
(Efficacia e firma)

1. Il presente Protocollo rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto del Protocollo medesimo.
2. Il presente Protocollo non crea alcun rapporto di associazione, joint venture o agenzia tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata.
3. Il presente Protocollo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Dalla data della firma il Protocollo assume efficacia e potrà essere oggetto di comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Stato Maggiore della Difesa

Il Capo di Stato Maggiore
Ammiraglio
Giuseppe Cavo Dragone

Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente
Avvocato
Giuseppe Busia

Firmato il 25 luglio 2024